



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 31 OTTOBRE 2024

Art. 21 (Accordo)

Domande, dichiarazioni e ricorsi

(1) Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati in attuazione del presente Accordo, a una Autorita' competente, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorita' competente, Istituzione competente od Organismo di collegamento dell'altra Parte. (2) I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto a una Autorita' competente o Istituzione competente di una Parte sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine a una corrispondente Autorita' competente o Istituzione competente dell'altra Parte. In tal caso l'Autorita' o Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorita' competente o all'Istituzione competente dell'altra Parte.

Versione in vigore dal 1 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024
Estremi	Legge 23 giugno 2025, n. 98
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-98-2025/accordo-art-21>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it